

ATTO DI TRANSAZIONE

Consiglio Giunta Comunale N. 62 del 29/03/2025

Con la presente scrittura privata, da valere, ad ogni effetto di legge, tra:

Ali integrazione società cooperativa sociale (cf. 03151170929; p. iva 03151170929), con sede legale in Cagliari (CA), via Dante Alighieri n. 37 (CAP 09128), in persona del sig. Costa Pierandrea, nato a Cagliari (CA) il 03/06/1976, nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante, munito di ogni necessario potere,

(nel seguito: "Ali integrazione società cooperativa sociale o la Cooperativa")

e

Comune di Ponte di Legno (c.f. 00649470176 / p. iva 00574390985), con sede municipale in Via Salimmo n. 4 (CAP 25056), in persona del Responsabile del Servizio Tecnologico e manutentivo _____

, nato a _____ (...) .../.../....., debitamente autorizzato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. ... del .../.../..... e munito di ogni necessario potere, (nel seguito "Comune di Ponte di Legno o il Comune "); (in caso di riferimento congiunto: "parti ").

Premesso che

A. Con ordinanza cautelare n. 346/2023 (RG 585/2023), il TAR Brescia sospese, su istanza della Ali integrazione società cooperativa sociale, l'efficacia del provvedimento del 21 giugno 2023, n. 057, con cui il Comune di Ponte di Legno aveva aggiudicato alla Cooperativa sociale Stella Alpina l'appalto relativo alla manutenzione del verde pubblico, CIG 9828435922;

B. Con sentenza n. 771/2023, pubblicata in data 20 ottobre 2023 e passata in

giudicato, il TAR aveva definitivamente annullato l'aggiudicazione disposta dal Comune a favore della Cooperativa sociale Stella Alpina, rilevando l'illegittimità del soccorso istruttorio prestato a detta concorrente, la quale aveva omissis di esplicitare nell'offerta economica i propri costi della manodopera;

C. Con la medesima sentenza, di cui al punto precedente il Comune veniva condannato al pagamento delle spese legali pari a € 3.000,00 oltre oneri di legge ed alla restituzione del contributo unificato corrisposto dalla ricorrente nella somma di € 2.000,00;

D. La sentenza n. 771/2023 aveva invece rigettato la domanda della Cooperativa ricorrente di disporre l'aggiudicazione dell'appalto a proprio favore poiché secondo il TAR residuava al Comune la possibilità, prevista dal bando, di non aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 co. 12 D.Lgs 50/2016, in tal caso con l'obbligo di motivare idoneamente sulla sussistenza dei presupposti previsti dal Codice.

E. Con determinazione n. 51 del 29.04.2024 del Responsabile del Servizio Tecnologico il Comune di Ponte di Legno, dando seguito all'atto di indirizzo della Giunta comunale, disponeva di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'unica concorrente rimasta in gara, la Ali integrazione società cooperativa sociale, dando conto dei presupposti di ritenuta non convenienza o inidoneità in relazione all'oggetto contrattuale come previsti dall'art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016.

F. Con la stessa determinazione n. 51 del 29.04.2024 del Responsabile del

Servizio Tecnologico il Comune di Ponte di Legno ha conseguentemente indetto una nuova gara d'appalto da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio manutenzione del verde pubblico, sempre riservata alle cooperative sociali di tipo B di cui all'art. 5 della L. n. 381/1991, da espletare mediante procedura negoziata previa indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla presentazione delle offerte.

F. In data 17.04.2025, protocollo comunale n. 3101/2025, la Ali integrazione società cooperativa sociale, tramite l'avvocato Stefano Ballero, ha notificato al Comune un ricorso al TAR di Brescia, contestando la mancata ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 771/2023 e diretto ad ordinare al Comune l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

G. Il Comune di Ponte di Legno, con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 19.05.2025, ritenendo di avere agito nel rispetto della sentenza intervenuta, ha ritenuto di dover resistere al ricorso per ottemperanza ed ha conferito mandato di patrocinio legale all'avvocato Dario Marchesi.

H. Il ricorso per ottemperanza è stato discusso all'udienza dell'11.06.2025 e si è in attesa del deposito della decisione da parte del TAR.

I. La possibile ulteriore prosecuzione del contenzioso oltre la decisione del ricorso per ottemperanza, coinvolgendo gli atti della nuova procedura di gara indetta nel 2024, è ritenuto concordemente sconveniente dalle parti sia per l'aspetto dei costi di difesa e sia per i margini di incertezza del suo esito finale.

J. È pertanto interesse delle parti addivenire ad un accordo che consenta di giungere ad una definizione complessiva di tutte le controversie attuali e potenziali legate alla mancata aggiudicazione alla Cooperativa dell'appalto indetto nel 2023 per la manutenzione del verde pubblico, superando gli attuali contrasti mediante la corresponsione a titolo transattivo di un importo forfettario alla Ali integrazione società cooperativa sociale pari ad € 14.000,00.

K. La sottoscrizione del presente accordo non costituisce in alcun modo riconoscimento della fondatezza delle reciproche posizioni giudiziali ma avviene a fini meramente transattivi, rispondendo alla esclusiva finalità di prevenire l'alea necessariamente connaturata ai contenziosi giudiziali, evitando il proliferare di ulteriori controversie legate all'esito degli stessi, con tutti i costi connessi, ed il perdurare di una situazione di incertezza pregiudizievole sia per le esigenze di programmazione aziendale della Cooperativa e sia per la programmazione dell'azione amministrativa del Comune.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono elementi integranti ed inscindibili della presente Transazione.

ARTICOLO 2

OGGETTO

Le Parti, tenuto conto delle considerazioni sviluppate nelle premesse, convengono di risolvere bonariamente tutte le controversie attuali e potenziali legate alla mancata aggiudicazione alla Cooperativa dell'appalto indetto nel 2023 per la manutenzione del verde pubblico, secondo le modalità e gli obblighi specificati negli articoli che seguono.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1. Le Parti convengono di definire stragiudizialmente tutte le controversie attuali e potenziali in qualche modo legate all'appalto per la manutenzione del verde pubblico nel Comune di Ponte di Legno, CIG 9828435922, ivi compreso il giudizio di ottemperanza discusso davanti al TAR di Brescia (R.G. n. 471/2025) all'udienza dello scorso 11.06.2025, del quale ultimo rinunciano reciprocamente a far valere l'esito e l'eventuale condanna alla rifusione delle spese di lite.

3.2. In particolare, il Comune di Ponte di Legno, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna a corrispondere alla Ali integrazione società cooperativa sociale, a titolo transattivo, l'importo forfettario ed onnicomprensivo di € 14.000,00.

3.3. La Società Cooperativa Ali Integrazione, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna, a sua volta, a rinunciare ad ogni contenzioso nei confronti del Comune di Ponte di Legno in qualche modo legato alla mancata aggiudicazione alla Cooperativa dell'appalto indetto nel 2023 per la manutenzione del verde pubblico.

3.4. La Società Cooperativa Ali Integrazione dichiara altresì che, con il versamento della somma di cui al paragrafo 3.2., non avrà null'altro a pretendere, in termini economici e di attività amministrativa, dal Comune di Ponte di Legno per la ragioni di cui al precedente paragrafo 3.3.

ART. 4

REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso a richiesta delle Parti, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico della parte interessata alla registrazione.

ART. 5

RISERVATEZZA

Le Parti riconoscono che il presente accordo e tutti gli atti e comunicazioni ad esso consequenziali e/o connessi sono riservati e dunque si impegnano a mantenerli strettamente confidenziali e a non farne alcuna menzione a terzi salvi i diritti di accesso di cui alla vigente normativa.

Le Parti confermano e dichiarano, con la firma del presente atto di transazione, che ogni trattamento dati nel corso dell'esecuzione dell'atto di transazione, avverrà esclusivamente in collegamento ed ai fini di detto adempimento e, in ogni caso in considerazione del d.lgs. n. 196/2003.

ART. 6

PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo viene sottoscritto digitalmente dalle Parti e dai rispettivi difensori avv.ti Stefano Ballero e Dario Marchesi.

Il presente Accordo racchiude ed esaurisce tutte le intese intercorse tra le Parti in merito al contenuto dello stesso, ivi inclusi i riconoscimenti, le rinunce e gli obblighi reciproci; pertanto, esso è destinato a prevalere su qualsivoglia diversa intesa o accordo, scritto o orale, che sia stato eventualmente raggiunto in precedenza tra le medesime Parti. Data l'intenzione delle Parti di addivenire a una composizione amichevole, definitiva e complessiva delle controversie attuali e future sopra descritte, le pattuizioni tutte contenute nel presente Accordo hanno carattere inscindibile ed essenziale.

Con la rispettiva assunzione degli impegni innanzi fissati, le Parti riconoscono, pertanto, di avere inteso definire e regolare tutti i rapporti e le pretese fra di loro pendenti.

Cagliari - Ponte di Legno, lì .../.../.....

Per la Ali integrazione società cooperativa sociale, il legale rappresentante

Per il Comune di Ponte di Legno, il Responsabile del servizio tecnologico
